



## BANDO EVENTI CLIMATICI 2023

### Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese dei Comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno subito danni dalle alluvioni di maggio 2023

#### Articolo 1 - Finalità e dotazione finanziaria

1. Nel mese di maggio 2023 il territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture nonché ai materiali e merci presenti all'interno delle stesse in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità delle merci e inagibilità dei locali.
2. Pertanto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e, successivamente, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, lo stato di emergenza è stato esteso al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
3. Con decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, avente ad oggetto "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", sono stati individuati i comuni interessati dagli avversi eventi atmosferici.
4. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, grazie anche alle risorse messe a disposizione dalla Camera di commercio di Roma, pari ad euro 333.333,00, dal Fondo Perequativo per le calamità naturali di Unioncamere nazionale per euro 680.613,63 e dalla BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, per euro 200.000,00, intende intervenire con un contributo straordinario, al fine di sostenere le imprese dei territori comunali nelle province di Forlì-Cesena e Rimini interessati dagli eventi alluvionali nelle attività di ripristino e di ripresa della normale attività produttiva, con uno stanziamento complessivo di euro 2.334.795,00. Ulteriori fondi, laddove disponibili, potranno essere destinati ad integrazione del plafond costituito, con risorse camerali e/o grazie ad elargizioni da parte di Enti o organismi pubblici e privati.

#### Articolo 2 - Destinatari e requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al presente bando le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014<sup>1</sup> del 17 giugno 2014, di tutti i settori -ad esclusione di agricoltura e pesca- delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, **che hanno subito danneggiamenti diretti ed immediati** a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023 e che siano in possesso dei requisiti di cui ai seguenti commi.

I danni subiti devono essere riferiti alla sede legale e/o alla sede operativa a condizione che vi si svolga effettivamente l'attività produttiva ovvero relativi ad edifici strumentali (magazzini, depositi, hub distributivi e

<sup>1</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014)

con il contributo di



UNIONCAMERE



Camera di Commercio  
Roma



BCC RAVENNATE  
FORLIVese  
E IMOLESE  
GRUPPO BCC ICCREA



simili) delle imprese di cui al primo periodo del presente comma.

2. Possono presentare istanza le imprese con sede legale e/o unità locale operativa in uno dei territori individuati con D.L. n. 61 del 1 giugno 2023, ovvero rientranti nei seguenti comuni:

- **per la provincia di Forlì-Cesena:** tutti i comuni,

- **per la provincia di Rimini:** Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant'Agata Feltria, Montescudo.

3. Inoltre, sono ammesse ai contributi del presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione/liquidazione dell'aiuto, presentano i seguenti requisiti:

a) risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese al 30 aprile 2023;

b) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione; sono fatte salve le sospensioni e le eventuali proroghe di legge<sup>2</sup>;

c) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

d) siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura DURC<sup>3</sup>; sono fatte salve le sospensioni e le eventuali proroghe di legge.

e) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>4</sup>.

4. Le attività di ripristino e/o di riavvio della attività produttiva devono essere riferite a localizzazioni ricomprese nei territori di cui al comma 2 ed essere state realizzate per mitigare/riparare i danni subiti per:

- la messa in sicurezza dei locali, dei beni e delle attrezzature presenti,

- la rimozione/canalizzazione di acqua, fango, materiali e beni danneggiati,

- l'assorbimento e il contenimento di sostanze disperse nell'ambiente a seguito dell'alluvione.

Sono ammesse, altresì, azioni finalizzate alla quantificazione dei danni subiti (perizie).

5. La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l'immediata esclusione dal bando (ad eccezione del requisito di cui alla lettera b), sanabile a seguito di regolarizzazione).

6. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali.

### Articolo 3 - Variazioni o integrazioni al Bando

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

<sup>2</sup> Si suggerisce, ove possibile, di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto Digitale, prima dell'invio della domanda

<sup>3</sup> Si consiglia l'acquisizione del DURC prima della presentazione della domanda

<sup>4</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

con il contributo di



UNIONCAMERE



Camera di Commercio  
Roma



BCC RAVENNATE  
FORLIVese  
E IMOLESE  
GRUPPO BCC ICCREA



2. In ogni caso, le eventuali variazioni e integrazioni al bando (compreso l'ampliamento o la modifica dei territori interessati o qualsiasi altra modifica resa necessaria o obbligatoria per legge), saranno pubblicate tempestivamente sul sito camerale [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it) con valore di comunicazione e informativa a tutti gli effetti.
3. La Camera di commercio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse da quelle indicate nel presente articolo o diffuse da terzi.

#### Articolo 4 - Regimi di Aiuto e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime *de minimis*, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, così come prorogati, modificati o sostituiti da successivi regolamenti.
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui ai commi 1 e 2, la Camera di commercio verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA<sup>6</sup>.
5. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
6. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

#### Articolo 5 - Misura del contributo

1. La misura di sostegno è assegnata a fondo perduto, in un'unica soluzione, pari ad euro 2.500,00 alle condizioni esplicitate al successivo articolo 6.

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

<sup>6</sup> Si consiglia di consultare il Registro prima della presentazione della domanda al link

[https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home) sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali: inserire Partita Iva o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca

con il contributo di



UNIONCAMERE



Camera di Commercio  
Roma



BCC RAVENNATE  
FORLIVSE  
E IMOLESE  
GRUPPO BCC ICCREA



## Articolo 6 - Ulteriori condizioni di ammissibilità - Danno subito e azioni per la continuità aziendale

1. Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza del nesso di causalità del danno diretto e immediato subito con gli eventi calamitosi di cui al presente bando. Non sono ammessi contributi per danni da lucro cessante.

Inoltre, il contributo potrà essere liquidato a condizione che l'impresa richiedente, avente i requisiti di cui all'art. 2, dimostri di avere avviato l'attività di ripristino/riparazione per la ripartenza dell'attività, anche mediante raccolta di evidenza audio-visiva, opportunamente trattata per garantirne la veridicità, nella forma di flusso informativo digitalizzato di cui si possa verificare l'autenticità e l'assenza di modifiche. L'esistenza di detta evidenza andrà dichiarata in sede presentazione della istanza di contributo unitamente alle informazioni necessarie per il recupero in modo certo e univoco della documentazione probatoria generata digitalmente.

2. L'impresa richiedente potrà dimostrare l'esistenza dei presupposti di cui al comma 1, ricorrendo ad uno o più mezzi di prova tra quelli di seguito indicati:

→ documentazione fotografica/video certificata. A tale scopo, si segnala che la Camera di commercio della Romagna ha attivato una collaborazione con gli sviluppatori dell'APP "**RESISTERE**" (scaricabile dagli app store Google Android e IOS) che consente di produrre gratuitamente un apposito fascicolo fotografico in cui evidenziare i danni subiti e le azioni di ripristino effettuate. In tale caso, nel modulo di domanda dovrà essere indicato il "codice fascicolo" attribuito dalla APP in sede di rilascio della ricevuta.

→ presentazione, agli organi competenti secondo le modalità stabilite dall'Ocdpc n. 992 del 08/05/2023, del "Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive", anche secondo atti o normative adottate successivamente all'apertura del presente Bando, i cui riferimenti andranno indicati nel modulo di domanda;

→ esibizione di fatture emesse a partire dal 1° maggio 2023 e fino al momento della presentazione della domanda di contributo relative alle attività di cui all'art. 2 comma 4;

→ esibizione di perizie di quantificazione del danno e/o le relative fatture.

## Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo, compilate sulla base della modulistica predisposta, devono essere **trasmesse** esclusivamente in **modalità telematica**, con **firma digitale**, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov<sup>7</sup>, **dalle ore 9:00 del 31/07/2023 alle ore 21:00 del 29/09/2023**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

2. La pratica si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti trasmessi con invio telematico, a pena di esclusione:

a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

<sup>7</sup> Il servizio è raggiungibile dal sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) seguendo il percorso:

Sportello pratiche  Altri adempimenti camerali  Contributi alle imprese

Nella pagina del servizio "pratica telematica AGEF" sono disponibili le istruzioni per l'accesso e l'invio delle pratiche (cliccare su "? Info").

con il contributo di



UNIONCAMERE



Camera di Commercio  
Roma



RAVENNATE  
FORLIVESE  
E IMOLOSE  
GRUPPO BCC ICCREA



b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- *Modulo di domanda*, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte;
- documentazione a dimostrazione dei danni subiti come specificata all'art. 6.

3. La domanda è esente dall'imposta di bollo in quanto rientrante tra le "Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 modificato ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.L. N. 176/2022 convertito nella L. n. 6/2023.

4. Nel ricordare che ciascuna impresa potrà presentare massimo una domanda per il contributo in oggetto, si precisa che dovrà essere indicato a quale/i localizzazione/i d'impresa si riferisce la richiesta di contributo. Nel caso di domande inviate più volte per qualsiasi ragione sarà presa in esame solo la **prima** domanda pervenuta che risulterà formalmente regolare.

5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici. La piattaforma telematica sarà accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

6. La Camera di Commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria pec istituzionale [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la pec attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non sono imputabili alla Camera di commercio<sup>8</sup>.

### Articolo 8 - Valutazione delle domande e modalità di assegnazione del contributo

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua preliminarmente l'istruttoria amministrativa-formale, volta ad accertare i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando e la spettanza del contributo riconosciuto.

3. Sono irricevibili le domande presentate da un soggetto diverso dal titolare/rappresentante legale d'impresa, non sottoscritte digitalmente, carenti del modulo di domanda, trasmesse al di fuori dei termini di cui all'art. 7 o con modalità difformi, provenienti da imprese non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa le integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

5. Il preavviso di rigetto della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, è notificato tramite PEC alle

---

<sup>8</sup> Per ulteriori informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (pec) si veda al seguente link [https://www.romagna.camcom.it/registro-imprese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata/index.htm?ID\\_D=803](https://www.romagna.camcom.it/registro-imprese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata/index.htm?ID_D=803)

con il contributo di



UNIONCAMERE



Camera di Commercio  
Roma



BCC RAVENNATE  
FORLIVENESE  
E IMOIESE  
GRUPPO BCC ICCREA



imprese interessate. La mancata risposta, via PEC entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

6. Per velocizzare i tempi di erogazione del contributo, la presente misura di supporto è a fase unica. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un unico provvedimento di concessione e di liquidazione dell'agevolazione, anche cumulativo, debitamente motivato, di norma entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, purché completa e regolare, nel limite dei fondi stanziati e ancora disponibili.

7. L'erogazione del contributo è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in merito alla regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC).

8. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di domanda.

9. Il contributo è soggetto all'applicazione della ritenuta di acconto del 4%.

10. La notifica di ammissione avverrà attraverso la pubblicazione sul sito camerale [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it).

11. In caso di esclusione dal contributo, per mancanza di requisiti, ovvero per esaurimento fondi, verrà adottato apposito provvedimento, anche cumulativo, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del bando. La comunicazione agli interessati avverrà con nota alla PEC dell'impresa.

#### **Articolo 9 - Controlli, revoca e rinuncia**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare:

- il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

3. Il richiedente può rinunciare al contributo, comunicandolo all'indirizzo pec [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) e indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome soggetto richiedente - Rinuncia contributo Bando Eventi Climatici 2023".

#### **Articolo 10 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è Dirigente responsabile del servizio Sviluppo Competitività Imprese e Territorio della Camera di Commercio della Romagna.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito al Segretario Generale dell'Ente.

#### **Articolo 11 - Norme per la tutela della privacy**

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al

con il contributo di





Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio della Romagna<sup>9</sup>.

3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.

---

<sup>9</sup> L'informativa completa è consultabile al seguente link: [https://www.romagna.camcom.it/camera-di-commercio/camera-di-commercio/gestione-privacy-e-note-legali/privacy-e-cookies/index.htm?ID\\_D=2593](https://www.romagna.camcom.it/camera-di-commercio/camera-di-commercio/gestione-privacy-e-note-legali/privacy-e-cookies/index.htm?ID_D=2593)

con il contributo di



UNIONCAMERE



Camera di Commercio  
Roma



RAVENNATE  
FORLIVESE  
E IMOLESE

GRUPPO BCC ICCREA